

Il d.lgs. n. 11/2010 traspone in Italia le disposizioni della direttiva CE 2007/64 sui servizi di pagamento che rappresenta il pilastro giuridico per la creazione di un'area unica dei pagamenti in euro (SEPA). Il decreto amplia l'ambito dei soggetti destinatari delle disposizioni antiriciclaggio, annoverandovi anche gli istituti di pagamento, soggetti non bancari abilitati all'offerta di servizi di pagamento all'interno della UE, che saranno pertanto tenuti all'adempimento degli obblighi di collaborazione attiva e passiva.

Nel dicembre 2009, la Banca d'Italia ha emanato, d'intesa con la Consob e l'Isvap e sentita la UIF, le disposizioni sulla tenuta dell'archivio unico informatico (cfr. il riquadro: *Il provvedimento sulla tenuta dell'AUI*). **La disciplina secondaria**

IL PROVVEDIMENTO SULLA TENUTA DELL'AUI

Il provvedimento emanato dalla Banca d'Italia il 23 dicembre 2009 disciplina la registrazione nell'archivio unico informatico (AUI) delle informazioni, inerenti ai rapporti e alle operazioni poste in essere dalla clientela, che gli intermediari bancari e finanziari e gli altri soggetti obbligati acquisiscono per assolvere le prescrizioni in tema di adeguata verifica. La normativa introduce elementi di novità rispetto al passato. In particolare, le principali modifiche riguardano: l'adozione di criteri di registrazione che consentono di aumentare la tracciabilità dei flussi finanziari interni al sistema; l'applicazione di modalità di registrazione semplificate per alcune categorie di intermediari, in coerenza con il principio di proporzionalità e sulla base di quanto previsto dalla normativa primaria; la registrazione delle informazioni inerenti al titolare effettivo dei rapporti continuativi.

In considerazione della complessità della materia disciplinata, le disposizioni sono state suddivise in un documento recante i principi generali e in tre allegati di natura tecnico-operativa che stabiliscono, rispettivamente, le norme per il corretto utilizzo delle causali analitiche rappresentative delle operazioni oggetto di registrazione, le norme tecnico-informatiche per una regolare tenuta dell'AUI, le tabelle dei codici da utilizzare per la registrazione. La scelta di rinviare ad appositi allegati i profili tecnici è finalizzata, altresì, a consentire in maniera più flessibile la gestione di eventuali modifiche che non impattano sui principi generali di registrazione.

Per dare tempo agli intermediari di modificare i propri sistemi informativi, l'emanazione del provvedimento ha preceduto di sei mesi l'entrata in vigore, avvenuta il 1° giugno 2010.

Nei primi mesi del 2010 si è svolta la procedura di consultazione sulla bozza di regolamentazione sull'organizzazione, le procedure e i controlli interni volti a contrastare il rischio di coinvolgimento in fatti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Sono in corso di esame le osservazioni pervenute in vista della prossima emanazione del provvedimento.

La bozza di regolamentazione contiene principi e linee guida, assicurando così la flessibilità delle soluzioni concrete, che i destinatari delle disposizioni dovranno individuare in coerenza con le proprie caratteristiche giuridiche, dimensionali e ope-

rative. La normativa tiene conto dell'esigenza di assicurare l'unitarietà e l'organicità del sistema dei controlli e il dialogo tra le diverse funzioni preposte.

La normativa troverà applicazione nei confronti di una platea di soggetti che comprende – tra gli altri – banche, intermediari finanziari iscritti negli elenchi speciale e generale, mediatori, agenti e società fiduciarie, nonché gli istituti di pagamento. In tal senso, la disciplina rappresenta la prima regolamentazione di natura organizzativa diretta anche agli intermediari non sottoposti alla vigilanza prudenziale della Banca d'Italia.

Proseguono i lavori per la definizione della disciplina in materia di adeguata verifica della clientela, destinati a fornire indicazioni sulle misure da adottare per adempiere agli obblighi, modulandone l'intensità e l'estensione secondo il grado di rischio di riciclaggio.

In attesa del completamento della disciplina secondaria di riferimento, la Banca d'Italia ha fornito riscontro – sulla base di soluzioni concordate nell'ambito del Tavolo tecnico istituito presso il MEF al quale partecipano anche la Guardia di Finanza e la UIF – a numerosi quesiti interpretativi formulati dai destinatari degli obblighi antiriciclaggio.

Lo "scudo fiscale"

Il decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102 (successivamente modificato dall'art. 1 del decreto legge 3 agosto 2009, n. 103, convertito con legge 3 ottobre 2009, n. 141) contiene disposizioni relative all'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero al 31 dicembre 2008 e non dichiarate in violazione degli obblighi valutari e tributari sanciti dal decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 (normativa sul cosiddetto monitoraggio fiscale).

Nel quadro di tale disciplina, pur considerando applicabili, in generale, i presidi antiriciclaggio, l'art. 13-*bis*, comma 4, del DL 78/2009 prevede una deroga agli obblighi di segnalazione, relativamente ai rimpatri e alle regolarizzazioni di capitali frutto di reati per i quali lo stesso decreto esclude la punibilità (ad esempio, reati tributari e taluni reati di falso di cui agli artt. da 482 a 485 e da 489 a 492 del codice penale e reati di false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile, qualora siano commessi per eseguire o occultare i predetti reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria).

Il MEF, l'Agenzia delle entrate e la UIF hanno emanato apposite circolari interpretative al fine di chiarire la portata degli obblighi antiriciclaggio in relazione alle operazioni di "scudo fiscale". In particolare, le circolari del MEF del 12 ottobre 2009 e del 16 febbraio 2010 hanno ribadito la vigenza degli obblighi antiriciclaggio a carico degli intermediari che intervengono nel perfezionamento delle operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione, con riferimento all'adeguata verifica (ordinaria o rafforzata in relazione alla specifica situazione di rischio), alla registrazione dei dati e alla segnalazione di operazioni sospette; l'obbligo di segnalazione sussiste nei casi in cui si sa, si sospetta o si hanno motivi ragionevoli per sospettare che le attività oggetto delle medesime procedure siano frutto di reati diversi da quelli per i quali si determina la causa di

non punibilità di cui al citato comma 4 dell'articolo 13-*bis*. In tal senso, è stato inoltre precisato che gli intermediari e i professionisti sono pertanto esentati dall'effettuare la segnalazione allorché ritengano, sulla base degli elementi a loro disposizione, che non sussistano ipotesi di reato diverse da quelle previste dal menzionato art. 13-*bis*.

Specifici chiarimenti sono stati forniti anche circa l'obbligo di identificare e verificare l'identità dell'eventuale titolare effettivo, di svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale, di prestare particolare attenzione alle operazioni in contante, di verificare anche la sussistenza della dichiarazione transfrontaliera che ne attesta il passaggio doganale.

Nel corso del 2009 si è ulteriormente intensificata l'attività di controllo svolta dalla Banca d'Italia a livello sia ispettivo sia cartolare. La metodologia degli accertamenti ispettivi, improntata a un'articolazione su tre livelli (approfondimenti nell'ambito delle ordinarie ispezioni di vigilanza; ispezioni antiriciclaggio mirate; verifiche, su base territoriale, presso singole dipendenze di banche), si è rivelata un utile strumento per consentire la modulazione degli interventi di vigilanza in funzione del rischio proprio a ciascun intermediario.

I controlli antiriciclaggio

Nel quadro dei sopralluoghi ispettivi effettuati nel 2009 (cfr. il paragrafo: *Le ispezioni*), sono stati eseguiti, tra gli altri, quattro accertamenti mirati su profili antiriciclaggio.

Le manchevolezze messe in luce dall'attività di verifica ispettiva hanno riguardato: carenze nei processi di adeguata verifica della clientela, disfunzioni nella tenuta dei registri aziendali, criticità nei processi di valutazione delle operazioni anomale e nelle procedure di segnalazione delle operazioni sospette. In esito a tali risultanze, la Banca d'Italia ha comminato sanzioni pecuniarie amministrative per complessivi 1,6 milioni di euro. La Vigilanza ha inoltre effettuato numerosi richiami allo scopo di correggere le anomalie riscontrate; nelle ipotesi di maggiore gravità, sono anche stati disposti, in via cautelare, provvedimenti di natura interdittiva. Laddove poi sono stati riscontrati fatti di possibile rilievo penale, si è provveduto a inoltrare una segnalazione alla competente Autorità giudiziaria.

Tra l'ottobre 2009 e il febbraio 2010 è stato condotto un nuovo ciclo di verifiche su 120 filiali bancarie ubicate nell'entroterra campano, nell'hinterland milanese e nella provincia di Palermo. La scelta di tali aree territoriali è da porre in relazione a indagini dell'Autorità giudiziaria che hanno messo in luce infiltrazioni criminali nel tessuto economico e finanziario.

L'osservanza della disciplina antiriciclaggio costituisce elemento di valutazione nel quadro dell'attività istruttoria dei procedimenti amministrativi di vigilanza. Nel corso del 2009 sono state esaminate 106 istanze sulle quali le competenti strutture della Vigilanza hanno provveduto a fornire riferimenti in materia antiriciclaggio.

Persistono criticità nella normalizzazione dei rapporti finanziari con la Repubblica di San Marino a causa delle difficoltà nel processo di adeguamento agli standard internazionali in tema di lotta al riciclaggio e di collaborazione in ambito fiscale. Gli accordi sottoscritti con l'Italia nel 2009 in materia di cooperazione economica e di cooperazione finanziaria non sono entrati in vigore; non è stato ancora concluso il

protocollo d'intesa riguardante la cooperazione in materia di vigilanza finanziaria; manca un accordo per lo scambio di informazioni di natura fiscale.

In tale quadro, verifiche condotte dalla Banca d'Italia hanno consentito di accertare l'esistenza di un'influenza determinante, non autorizzata, da parte di una delle maggiori banche sammarinesi sulla proprietà e sulla gestione di un importante gruppo finanziario italiano (cfr. il paragrafo: *Le procedure straordinarie e le altre procedure speciali*).

Sono state altresì presentate alla Banca d'Italia due istanze di autorizzazione all'attività bancaria e una richiesta di iscrizione nell'elenco ex art. 106 TUB, riconducibili a soggetti sammarinesi. Le istanze in parola — che denotano il perdurante interesse di operatori sammarinesi a svolgere nel territorio italiano attività bancaria e finanziaria — sono state respinte.

**Collaborazione
tra le autorità: il CSF**

La Banca d'Italia partecipa al Comitato di sicurezza finanziaria (CSF), l'organismo interministeriale che coordina a livello nazionale l'azione di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo svolta a vario titolo dalle diverse autorità coinvolte. Al Comitato è inoltre attribuito il compito di curare l'attuazione in Italia delle misure di congelamento dei fondi e delle risorse economiche disposte dalle Nazioni Unite e dall'Unione europea. L'Istituto fornisce il proprio contributo tecnico all'analisi del fenomeno del finanziamento al terrorismo, partecipa allo scambio di informazioni tra le istituzioni rappresentate nel Comitato, svolgendo anche un ruolo di interlocutore con il sistema bancario e finanziario.

Sono proseguiti i lavori per dare attuazione alle decisioni assunte dalle Nazioni Unite e dall'Unione europea in materia di contrasto ai programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa; il CSF ha dettato specifiche linee d'intervento in materia volte a impedire il coinvolgimento, anche inconsapevole, di soggetti italiani in tali programmi. Sono state inoltre discusse le iniziative da intraprendere con riguardo alle riserve formulate dal GAFI in merito all'adeguatezza dei sistemi di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo di alcuni paesi. In coerenza con gli orientamenti espressi dal CSF, la Banca d'Italia ha diffuso nel 2009 due comunicazioni volte a portare a conoscenza dei soggetti vigilati le segnalazioni formulate dal GAFI, raccomandando agli intermediari di porre la massima cura nel valutare i rischi insiti nelle relazioni con soggetti insediati nelle giurisdizioni indicate, anche rafforzando le opportune misure di adeguata verifica della clientela.

La collaborazione con la UIF

Intensi e frequenti sono stati i contatti tra i Servizi della Banca d'Italia e la UIF. In particolare, la Vigilanza e l'Unità hanno costantemente dialogato per coordinare le attività di rispettiva competenza, secondo le modalità previste dall'apposito protocollo d'intesa sottoscritto nel febbraio del 2009. La Vigilanza ha inoltrato alla UIF 41 segnalazioni di fatti di possibile rilevanza per le competenze dell'Unità, riscontrati nello svolgimento dell'attività di vigilanza amministrativa sugli intermediari. La UIF, a sua volta, ha trasmesso alla Vigilanza 45 segnalazioni concernenti disfunzioni nell'assetto organizzativo degli intermediari e carenze in materia di adeguata verifica della clientela e registrazione dei relativi dati, rilevate nel quadro degli accertamenti di propria competenza.

3.17 La protezione del consumatore e l'educazione finanziaria

L'azione della Banca d'Italia nel campo della protezione del consumatore è stata capillare e diversificata; nel corso del 2009 sono stati realizzati importanti interventi di regolamentazione, è stata intensificata la consueta attività di controllo, ha preso avvio l'attività dell'Arbitro Bancario Finanziario (cfr. il riquadro: *L'Arbitro Bancario Finanziario*), è stato rafforzato l'impegno nel campo dell'educazione finanziaria.

L'ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO

Dal 15 ottobre 2009 ha iniziato a operare l'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), l'organismo per la risoluzione stragiudiziale delle controversie tra gli intermediari bancari e finanziari e i clienti, istituito ai sensi dell'art. 128-*bis* del TUB. Il sistema assicura effettività della tutela, rappresentatività degli interessi coinvolti, rapidità e imparzialità delle decisioni. La sua attività svolge inoltre un'importante funzione di deterrenza: incentivando comportamenti virtuosi da parte degli intermediari vengono favoriti effetti di autodisciplina del mercato.

L'impegno della Banca d'Italia è stato notevole, per la realizzazione dell'assetto regolamentare, la definizione degli aspetti organizzativi e la costituzione dell'organo decidente. La Banca d'Italia cura il funzionamento dell'ABF fornendo risorse umane, finanziarie e tecnologiche e svolgendo direttamente funzioni di assistenza ai tre Collegi che compongono l'organo decidente e di supporto tecnico per l'istruttoria dei ricorsi. La Banca provvede alla nomina dell'organo decidente, scegliendo direttamente tre dei cinque componenti di ciascun Collegio; gli altri due sono designati dagli organismi rappresentativi delle parti (clienti e intermediari). Dallo scorso mese di aprile le segreterie tecniche, accentrate presso il collegio di Roma nella fase iniziale di attività dell'ABF, sono state dislocate presso i Collegi di riferimento di Milano, Roma e Napoli, coerentemente con il regime di piena operatività dell'organismo.

Nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2009 e il 31 maggio 2010 sono pervenuti quasi 1.600 ricorsi, con un tasso di crescita mensile pari al 31,4 per cento. Le controversie hanno visto prevalentemente il coinvolgimento del sistema bancario, al quale si è riferito l'84,7 per cento dei ricorsi; valori significativi sono attribuibili anche agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 del TUB (8,6 per cento) e a Poste italiane spa (4,2 per cento); le controversie relative a società finanziarie iscritte nell'elenco di cui all'art. 106 del TUB, rappresentano meno dell'1 per cento. La distribuzione dei ricorsi per intermediario risulta concentrata in capo a pochi gruppi bancari: il 43 per cento dei ricorsi fa riferimento a 3 gruppi bancari, che rappresentano quasi due terzi dell'attivo del sistema bancario. L'oggetto dei ricorsi riguarda principalmente problematiche relative a conti correnti, mutui e credito al consumo, carte di pagamento e trasparenza.

Al 31 maggio 2010 le decisioni assunte dall'Arbitro sono state 560. Le pronunce vengono pubblicate sul sito internet dell'ABF. In oltre il 60 per cento dei casi i ricorsi hanno avuto esito positivo per i clienti, in quanto accolti o conclusi con pronunce di cessazione della materia del contendere a seguito di un accordo tra le parti. Nel 30 per cento circa dei casi i Collegi hanno dato ragione all'intermediario; in alcuni casi di

mancato accoglimento del ricorso, sono state rivolte agli intermediari raccomandazioni al fine di migliorare la qualità delle relazioni con i clienti. Meno del 10 per cento dei ricorsi sono stati respinti per difetti di competenza o per irricevibilità.

I controlli Nel 2009 particolarmente intensa è stata l'attività di controllo sul rispetto della normativa di trasparenza, condotta in modo sistematico e orientata anche in ragione degli esposti pervenuti all'Istituto. Sono stati potenziati gli accertamenti verso settori di particolare criticità, quali il credito al consumo, la cessione del quinto dello stipendio e della pensione, la portabilità dei finanziamenti, le carte di credito.

Le verifiche, focalizzate sul rispetto sostanziale e non solo formale delle regole, hanno rivelato profili di inadeguatezza, anche sul piano organizzativo e dei controlli interni; in seguito alle carenze riscontrate sono state assunte, sulla base di valutazioni complessive degli esiti degli accertamenti condotti, iniziative di vigilanza proporzionate all'importanza e alle specificità delle anomalie.

Nel corso del 2009 l'Istituto ha condotto, per il tramite delle Filiali, verifiche in materia di trasparenza su 443 dipendenze di 100 banche, 116 dipendenze di Poste italiane spa e 91 dipendenze di 21 intermediari finanziari ex art. 107 del TUB. Gli accertamenti nei confronti dei soggetti ex art. 106 del TUB, avviati nel 2008, sono stati intensificati e hanno riguardato 43 dipendenze di 39 intermediari. Nell'ambito dell'attività ispettiva di vigilanza svolta in via ordinaria dall'Istituto, i controlli hanno interessato 99 banche, 8 intermediari ex art. 107 del TUB e 12 ex art. 106 del TUB; per questi ultimi, sono stati condotti accertamenti anche con l'ausilio della Guardia di Finanza.

Le principali anomalie e gli interventi

Le anomalie riscontrate nell'attività di controllo, rilevate anche in caso di offerta tramite collaboratori esterni, hanno interessato in via prevalente gli obblighi di pubblicità, in particolare l'esposizione e l'aggiornamento di avvisi e fogli informativi, e l'adeguatezza dell'informativa precontrattuale; carenze sono state riscontrate anche in relazione ai contratti, con riguardo all'indicazione delle condizioni praticate e alle modifiche apportate alle stesse; in alcuni casi, sono stati rilevati addebiti di spese non dovute o non adeguatamente pubblicizzate. Diffuse le inosservanze delle prescrizioni riguardanti la portabilità e l'estinzione anticipata dei finanziamenti, la cessione del quinto dello stipendio e della pensione, le carte di credito revolving. A fronte di irregolarità per le quali non è prevista l'applicazione di sanzioni, 66 intermediari sono stati richiamati a una più scrupolosa osservanza delle regole, a riconsiderare la modulistica contrattuale in uso, ad adottare interventi, anche sul piano organizzativo e dei controlli interni, per rimuovere le disfunzioni rilevate e per instaurare relazioni più corrette con la clientela; ove necessario, è stato chiesto di restituire somme indebitamente percepite.

Il sistema integrato dei controlli

Alle nuove regole sulla trasparenza si affianca un progressivo affinamento delle metodologie seguite per gli accertamenti previsti dal piano per il 2010; il sistema integrato dei controlli si sostanzia in verifiche presso le dipendenze, analisi mirate a distanza, monitoraggio dei siti internet, accertamenti presso le Direzioni generali per valutare l'adeguatezza dei presidi organizzativi adottati dagli intermediari e la funzionalità degli uffici reclami.

Nel corso del 2009 sono pervenuti alla Banca d'Italia oltre 6.700 esposti, la maggior parte dei quali riferiti alla gestione del credito (conti correnti, mutui, credito al consumo e altri affidamenti), ai servizi e agli strumenti di pagamento (bonifici, bancomat, carte di credito, assegni) e a presunte inosservanze della disciplina sulla trasparenza; l'aumento rispetto al 2008 è stato del 29 per cento. A questi esposti se ne aggiungono circa 1.000 relativi a erronee segnalazioni alla Centrale dei rischi. È stato registrato un numero crescente di esposti con richiesta di interventi a seguito di restrizioni nell'erogazione del credito o a tutela di situazioni di particolare disagio di tipo economico o personale. Per ogni esposto la Banca d'Italia fornisce riscontro agli interessati, svolge approfondimenti e chiede chiarimenti agli intermediari, invitandoli a rispondere in modo adeguato e sollecito al cliente e a darne conto alla Vigilanza.

Gli esposti

L'analisi degli esposti consente di acquisire informazioni rilevanti per i profili di competenza, anche con riguardo agli assetti organizzativi e ai sistemi di controllo interno degli intermediari. A fronte di anomalie di rilievo la Banca d'Italia attiva gli opportuni interventi di vigilanza (lettere di richiamo, richiesta di accertamenti interni, verifiche di trasparenza, avvio di procedimenti sanzionatori).

Sono in corso di revisione i criteri di gestione degli esposti. Iniziative di semplificazione sono state assunte per rendere più efficace la comunicazione nei confronti degli esponenti, sia sotto il profilo del linguaggio utilizzato sia per meglio corrispondere alle esigenze conoscitive dei clienti.

Gli esiti delle attività di controllo sui diversi profili del rapporto tra intermediari e clienti confluiscono in un sistema di monitoraggio integrato delle informazioni acquisite e delle anomalie riscontrate; si tratta delle informazioni che derivano dai risultati delle verifiche di trasparenza, dalla gestione degli esposti, dagli esiti dei ricorsi all'ABF, dalle segnalazioni pervenute ai fini della prevenzione dell'usura. Tale metodologia di valutazione consente di effettuare considerazioni a livello di sistema, di rilevare fenomeni di carattere generale, per categorie di intermediari e di singoli operatori, anche ai fini dell'adozione di specifici interventi.

La diffusione della cultura finanziaria consente al cliente di prodotti bancari e finanziari di disporre di strumenti di valutazione autonoma sui rischi e le opportunità offerti dal mercato; nel rafforzare i meccanismi di autotutela, l'educazione finanziaria rappresenta un naturale completamento di un adeguato sistema di protezione del consumatore.

L'educazione finanziaria

La Banca d'Italia è impegnata nella promozione di iniziative volte ad accrescere l'attenzione sul tema dell'educazione finanziaria nel nostro paese e contribuisce al relativo dibattito internazionale (cfr. il riquadro: *Iniziative per lo sviluppo dell'educazione finanziaria*).

INIZIATIVE PER LO SVILUPPO DELL'EDUCAZIONE FINANZIARIA

Le autorità coinvolte nella protezione del consumatore (Antitrust, Banca d'Italia, Consob, Covip e Isvap) hanno sottoscritto agli inizi di giugno un Protocollo d'intesa in materia di educazione finanziaria, con il quale si sono impegnate a: promuovere e realizzare iniziative congiunte; individuare le modalità di coordi-

namento più idonee, rafforzando le attuali forme di collaborazione; concordare gli obiettivi di medio e lungo periodo e gli strumenti per la loro realizzazione, al fine di favorire comportamenti sempre più consapevoli da parte dei cittadini.

La sottoscrizione del Protocollo d'intesa segue il seminario tenutosi il 22 febbraio 2010 presso la Banca d'Italia dal titolo *Educazione finanziaria: ruoli, sfide e prospettive* che ha visto la partecipazione di rappresentanti di vertice delle principali autorità e istituzioni nazionali.

Tra le attività congiunte avviate rileva la realizzazione di un portale web comune in tema di educazione finanziaria, con l'obiettivo di consentire al consumatore la consultazione agevole e organica del materiale educativo elaborato dalle diverse autorità.

Agli inizi di giugno 2010 si è tenuta presso la Banca d'Italia la V Conferenza dell'International Network on Financial Education, gruppo di lavoro promosso dall'OCSE che comprende 100 organismi e istituzioni pubbliche di 55 paesi e ha l'obiettivo di favorire la cooperazione internazionale e la diffusione delle migliori prassi nel campo dell'educazione finanziaria. La conferenza internazionale, dal titolo *Improving financial education efficiency* e aperta anche a rappresentanti dell'industria bancaria e finanziaria e ad altri organismi non governativi, ha approfondito le tematiche attinenti alla misurazione dei livelli di alfabetizzazione, alla valutazione dell'efficacia delle azioni educazionali, alla psicologia cognitiva e all'importanza dell'educazione finanziaria nel settore pensionistico.

A seguito dei positivi esiti dell'iniziativa sperimentale condotta l'anno precedente (cfr. la *Relazione al Parlamento e al Governo* sul 2008), il progetto di formazione in materia economica e finanziaria destinato agli studenti italiani è stato rinnovato e ulteriormente ampliato per l'anno scolastico 2009-2010. L'iniziativa, basata su un Memorandum d'intesa siglato con il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e allineata alle migliori prassi internazionali, è stata estesa a oltre 200 istituti scolastici di ogni ordine e grado, distribuiti su tutto il territorio nazionale, e ha interessato circa 8.500 studenti. Data la numerosità degli istituti coinvolti, i lavori sono stati sviluppati su base regionale con la collaborazione delle Filiali dell'Istituto e degli Uffici scolastici locali.

Il percorso è stato articolato in un ciclo di lezioni in aula e in due sessioni di test per misurare le conoscenze degli studenti prima e dopo la formazione. I risultati delle prove, in generale, confermano che la formazione ha contribuito allo sviluppo delle conoscenze ai diversi livelli scolastici; in linea con quanto evidenziato lo scorso anno, le scuole elementari hanno conseguito, fin dalla prima sessione di valutazione, la più elevata percentuale di risposte corrette, mentre i licei, pur rimanendo attestati su livelli inferiori, hanno registrato significativi miglioramenti dopo il ciclo di lezioni.

4 LE FUNZIONI DI SUPERVISIONE SUI MERCATI E DI SORVEGLIANZA SUL SISTEMA DEI PAGAMENTI

4.1 L'esercizio delle funzioni nell'ambito internazionale

Nell'esercitare le funzioni di supervisione sui mercati e sui sistemi di pagamento, la Banca d'Italia persegue obiettivi di efficienza e di affidabilità del sistema, di ordinato e regolare svolgimento delle transazioni finanziarie, di contenimento del rischio sistemico, anche al fine di assicurare le condizioni per il fluido operare dei meccanismi di trasmissione della politica monetaria.

In un contesto di crescente integrazione globale, l'Istituto svolge l'attività di supervisione sulla base degli orientamenti e dei principi maturati nelle sedi internazionali e in collaborazione con le altre autorità competenti in Italia e a livello internazionale; partecipa alle attività di sorveglianza cooperativa sviluppate nell'Eurosistema e nei paesi del Gruppo dei Dieci (G10).

La cooperazione internazionale

La Banca d'Italia è membro del Committee on Payment and Settlement Systems (CPSS) operante presso la Banca dei regolamenti internazionali (BRI), la cui composizione è stata allargata dallo scorso luglio fino a includere le banche centrali di 22 paesi. Nel 2009 il Comitato ha avviato, d'intesa con l'International Organization of Securities Commissions (Iosco), la revisione completa degli standard internazionali in materia di supervisione sulle infrastrutture di mercato (sistemi di pagamento, sistemi di regolamento titoli, controparti centrali). L'iniziativa mira ad accrescere la capacità delle infrastrutture di affrontare le crisi e a rafforzare l'uniformità dell'applicazione delle regole comuni nei diversi paesi; secondo il piano dei lavori, i nuovi standard saranno sottoposti a consultazione pubblica all'inizio del 2011.

Il CPSS della BRI

Seguendo le indicazioni del Financial Stability Board, le autorità di supervisione intendono sottoporre a un quadro di regole globalmente condivise le attività dei mercati over-the-counter (OTC), anche attraverso l'obbligo di utilizzare contratti standard e di ricorrere ai servizi delle controparti centrali per la gestione del rischio di credito. Nel settembre scorso è stato costituito l'OTC Derivatives Regulators' Forum, cui partecipa anche la Banca d'Italia, quale sede stabile d'incontro e di condivisione d'informazioni tra le autorità del mercato dei derivati OTC (banche centrali, autorità di supervisione sui mercati e di vigilanza bancaria).

Sempre in ambito BRI, la Banca d'Italia ha contribuito all'analisi dei cambiamenti in atto nel mercato dei servizi di controparte centrale e collaborato allo svol-

gimento di un'analisi delle infrastrutture di regolamento per i pronti contro termine. Nel gruppo congiunto del CPSS e del Comitato di Basilea sulla liquidità delle banche, la Banca d'Italia ha contribuito allo studio di indicatori di monitoraggio del rischio di liquidità infragiornaliero e al riesame dell'attuazione dei *Principles for sound liquidity risk management and supervision* (Sound Principles) adottati nel settembre del 2008.

La sorveglianza su SWIFT

Nel 2009 l'attività di sorveglianza cooperativa dei paesi del G10 su SWIFT, il fornitore mondiale di servizi di rete a supporto del mercato finanziario, ha impegnato le strutture dell'Istituto soprattutto relativamente a due progetti: il primo rivolto alla razionalizzazione dei processi produttivi e alla riduzione dei costi; il secondo teso alla riorganizzazione dei centri di elaborazione e conservazione dei dati. È ora previsto che i dati siano elaborati separatamente in Europa e negli Stati Uniti e che un terzo sito, in Svizzera, tratti i dati globali, inclusi quelli europei cross-border; è in corso un negoziato tra la Commissione europea e il Governo degli Stati Uniti sulle regole per il trasferimento delle informazioni ai fini antiterrorismo.

La sorveglianza sul sistema multi valutario CLS

In base al Protocollo entrato in vigore alla fine del 2008, l'Istituto partecipa allo schema di sorveglianza cooperativa del sistema di pagamento multivalutario Continuous Linked Settlement (CLS), che regola operazioni in cambi su 17 valute utilizzando un meccanismo di Payment versus Payment (PvP) finalizzato a eliminare il rischio di regolamento; dal 2007 CLS regola anche alcune tipologie di contratti derivati negoziati OTC. Nel corso del 2009 CLS ha ottenuto, da parte delle banche centrali sorveglianti, l'autorizzazione a fornire un nuovo servizio che permette l'aggregazione delle operazioni in cambi d'importo ridotto.

La funzione condivisa con l'Eurosistema

Nell'ambito dell'Eurosistema la Banca d'Italia partecipa al Payment and Settlement Systems Committee (PSSC). Il Comitato si occupa della supervisione sui sistemi di pagamento, dell'efficienza e sicurezza degli strumenti di pagamento, delle questioni d'interesse per le banche centrali nel settore della compensazione e del regolamento delle transazioni in titoli.

Nel 2009 sono stati forniti specifici contributi sulla definizione di linee guida dell'Eurosistema riguardanti: l'insediamento delle controparti centrali (cosiddetta *location policy*) e l'ipotesi di consentire loro l'accesso ai servizi di banca centrale; la possibilità di utilizzare i servizi di *triparty* offerti dai depositari centrali per accedere alle operazioni di credito dell'Eurosistema; le azioni volte ad accelerare la realizzazione della STPA. L'Istituto ha collaborato alle simulazioni di crisi operative tese a verificare la capacità del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) di fronteggiare scenari di estrema emergenza. A livello nazionale il punto di raccordo con le iniziative europee è il Comitato sulla continuità di servizio della piazza finanziaria nazionale (cfr. il riquadro: *Le attività del Codise*).

LE ATTIVITÀ DEL CODISE

Al Comitato sulla continuità di servizio (Codise), coordinato dalla Banca d'Italia, partecipano la Consob, il Dipartimento della Protezione civile, i principali gruppi bancari e le infrastrutture dei mercati e dei sistemi di pagamento nazionali. Il Comitato promuove la cooperazione fra istituzioni (per esempio il Dipartimento della Protezione civile e il Ministero degli Interni) e operatori privati. La Banca d'Italia agisce

da punto di raccordo fra le istituzioni nazionali e il mercato, rappresentando la piazza finanziaria nazionale presso la Commissione tecnica interministeriale di Difesa civile, incaricata di definire i parametri di criticità per le infrastrutture italiane. L'efficacia dei meccanismi di coordinamento del Codise è verificata attraverso simulazioni a complessità crescente sia a livello nazionale sia europeo; una di esse, basata su uno scenario altamente impegnativo, si è svolta alla fine del 2009. Simulazioni di interruzione della continuità operativa sono effettuate anche nell'ambito dell'Eurosistema.

Nel 2009 il gruppo di lavoro congiunto del PSSC e del Banking Supervisory Committee della BCE ha redatto un rapporto sul *correspondent banking*, il canale che regola circa il 20 per cento dei flussi di pagamento in euro, identificando quattro aree di attenzione: la gestione della liquidità infragiornaliera, la trasparenza, il grado di concentrazione, l'esigenza di cooperazione tra autorità.

Il PSSC ha seguito i lavori per l'adeguamento delle infrastrutture e degli strumenti di pagamento alla SEPA. Sono state esaminate le autovalutazioni dei sistemi di pagamento al dettaglio in materia di conformità ai requisiti emanati dall'Eurosistema; è stata promossa e monitorata la migrazione degli strumenti di pagamento agli standard della SFPA (cfr. il paragrafo: *L'attività di supervisione sui sistemi di pagamento, sulle infrastrutture tecniche e sugli strumenti*) e definita una metodologia di sorveglianza armonizzata su bonifici e addebiti, quali strumenti a rilevanza pancuropea. Quanto agli schemi di pagamento con carte, sono proseguite le attività di valutazione sulla base di quanto definito nel *Oversight framework for card payment schemes - Standards*. L'Eurosistema ha individuato 26 schemi di carte di pagamento nazionali e internazionali sui quali svolgere l'attività di sorveglianza (*assessment*). All'inizio di quest'anno la Banca d'Italia ha comunicato alla BCE gli esiti della valutazione dello schema nazionale di carte di debito del Consorzio bancomat; nell'ambito dell'Eurosistema, l'Istituto partecipa alle attività di sorveglianza cooperativa sugli schemi internazionali di Visa e di Mastercard.

Alla luce dell'esperienza maturata nel corso della crisi finanziaria, la Commissione europea ha condiviso con il Consiglio e il Parlamento la necessità di rivedere la struttura della supervisione bancaria e finanziaria in Europa (cfr. il capitolo 3: *La funzione di vigilanza sugli intermediari bancari e finanziari*). La Commissione ha inoltre intensificato l'attività del Derivatives and Market Infrastructures Member States Working Group, volta a promuovere un contesto normativo armonizzato nel settore delle controparti centrali e dei sistemi per la registrazione dei contratti. In tale ambito, la Banca d'Italia ha anche preso parte alla definizione di una proposta di direttiva riguardante i titoli detenuti tramite intermediari (Securities Law Directive).

In attuazione dell'art. 85 della direttiva CE 13 novembre 2007, n. 64 sui servizi di pagamento (PSD) la Commissione ha costituito il Comitato dei pagamenti, al quale partecipa anche la Banca d'Italia, con il compito di definire le misure di attuazione e di seguire lo sviluppo del mercato interno dei pagamenti al dettaglio. Le attività del Comitato hanno sinora riguardato la migrazione alla SEPA e la sua realizzazione, con particolare riguardo alla questione dell'*end-date* (cfr. il riquadro: *L'end-date e la governance della SEPA*), all'e-SEPA e al ruolo delle Pubbliche amministrazioni.

**I rapporti con
la Commissione europea**

L'END DATE E LA GOVERNANCE DELLA SEPA

Un'ampia diffusione dei nuovi strumenti paneuropei è rallentata dal perdurare di un regime di dualità, ossia la coesistenza di vecchi e nuovi prodotti di pagamento. Per accelerare la realizzazione della SEPA l'Eurosistema e la Commissione europea, anche su richiesta del Consiglio Ecofin e del Parlamento, hanno intenzione di intervenire in via regolamentare per stabilire una data finale (*end-date*) entro la quale i bonifici e gli addebiti diretti nazionali dovranno essere sostituiti dai prodotti SEPA; ciò cambierebbe la natura del progetto affidato all'European Payments Council (EPC), finora basato sull'adesione volontaria. La Commissione europea ha avviato una consultazione sui principi guida dell'intervento (recepimento degli standard già definiti dall'industria bancaria e contemporanea identificazione di requisiti tecnici per i nuovi prodotti; obbligo di raggiungibilità per i prestatori di servizi di pagamento, d'interoperabilità per i sistemi di pagamento e di uso delle coordinate europee per gli utilizzatori); sarebbero previste due *end-date* diverse per bonifici e addebiti diretti.

In coerenza con tali sviluppi, nel corso del 2010 ha iniziato a operare il SEPA Council, presieduto dalla Commissione europea e dalla BCE; nella sua formazione esso garantisce la partecipazione paritetica dell'industria bancaria e finanziaria (inclusi i nuovi istituti di pagamento) e della comunità di utenti (consumatori, esercenti, piccole e medie imprese, grandi imprese e Pubblica amministrazione).

La cooperazione in sede GAFI e Unidroit

Nel corso del 2009 esponenti della Banca d'Italia hanno partecipato al Gruppo di azione finanziaria internazionale dell'OCSE, che si occupa del contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo: sono stati avviati studi sui rischi impliciti nei pagamenti innovativi e sul possibile miglioramento delle informazioni contenute nei messaggi di pagamento.

Nell'ottobre scorso a Ginevra si sono conclusi i lavori promossi dall'Unidroit, l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, per definire regole condivise sulla tenuta dei conti in titoli presso gli intermediari; 37 Stati, fra cui l'Italia, hanno firmato l'Atto finale della Convenzione che realizza un'armonizzazione di base in tema di diritti dei titolari dei conti, trasferimento dei titoli, integrità dei sistemi di tenuta dei titoli.

La Banca d'Italia fornisce alla BCE e alla BRI, come contributo per le relative pubblicazioni annuali, dati statistici relativi ai sistemi, ai mercati e agli intermediari italiani.

4.2 Il quadro regolamentare dei mercati in Italia**La direttiva sui diritti degli azionisti**

La Banca d'Italia ha collaborato con la Consob per la definizione del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27 di recepimento della direttiva CE 11 luglio 2007, n. 36 (Shareholders' Rights Directive), con il quale è stato modificato il Testo unico della finanza nella parte relativa alla disciplina della gestione accentrata e della dematerializzazione di strumenti finanziari.

L'Istituto ha contribuito alla formulazione dei criteri di delega e al decreto di recepimento della direttiva CE 6 maggio 2009, n. 44 (in modifica delle direttive 98/26/CE e 2002/47/CE) concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento, di regolamento titoli e nei contratti di garanzia finanziaria. Tra i temi affrontati assume particolare rilievo la disposizione che estende la definitività degli ordini di trasferimento e del *netting* agli ordini immessi in "sistemi interoperabili".

Definitività dei regolamenti

Nel 2009 la Banca d'Italia ha fornito il proprio parere al Ministero dell'Economia e delle finanze sulla nuova disciplina delle negoziazioni all'ingrosso di strumenti finanziari e di titoli di Stato (decreto 22 dicembre 2009, n. 216). Il provvedimento adegua la materia alla direttiva MiFiD, in particolare prevedendo nuovi requisiti organizzativi e patrimoniali per le società di gestione, la disciplina di sedi di negoziazione alternative ai mercati regolamentati e un regime di trasparenza per gli scambi all'ingrosso di titoli di Stato.

**Decreto 22 dicembre 2009,
n. 216**

4.3 L'attività di supervisione del trading e del post-trading

L'azione di vigilanza sui mercati italiani all'ingrosso di titoli di Stato e sugli scambi monetari in euro, gestiti rispettivamente dall'MTS spa e dall'e-MID SIM spa, è volta ad assicurare l'ordinato funzionamento e l'efficienza delle negoziazioni. Nel corso del 2009 le analisi dei mercati vigilati sono state indirizzate soprattutto a valutare gli impatti economici della crisi finanziaria; l'attenzione si è focalizzata, in particolare, sulla riduzione dell'attività nei mercati monetari e finanziari non collateralizzati, connessa con l'accresciuta avversione degli operatori al rischio di controparte.

**I mercati e la gestione
della negoziazione**

Nel mercato monetario si sono ulteriormente rarefatte le negoziazioni nel segmento palese dell'e-MID, non assistite da garanzia, mentre sono cresciuti gli scambi sui segmenti collateralizzati (General Collateral, operazioni pronti contro termine dell'MTS e del MIC). Tra il 2008 e il 2009 gli scambi medi giornalieri del segmento palese dell'e-MID sono scesi da 13,4 a 5,4 miliardi, mentre quelli sul General Collateral sono passati da 31,5 a 37,3 miliardi. Dal novembre scorso l'interposizione delle controparti centrali, che riguarda oltre i due terzi degli scambi sul General Collateral, è stata estesa anche alla scadenza overnight dei pronti contro termine negoziati sul mercato MTS. Il 2 febbraio del 2009 è divenuto operativo il MIC, realizzato dalla Banca d'Italia in collaborazione con la società e-MID e con l'ABI, con l'intento di offrire agli operatori un segmento garantito e anonimo del mercato monetario in cui prestare fondi senza incorrere nel rischio di controparte o raccogliarli senza rivelare le proprie esigenze di liquidità (cfr. il riquadro: *Le garanzie e i modelli di trading*).

LE GARANZIE E I MODELLI DI TRADING

Il Mercato interbancario collateralizzato (MIC), pur rappresentando un unicum nel panorama dei mercati monetari esistenti, rientra tra le tipologie di scambio sviluppatesi nell'ultimo biennio che affiancano alle negoziazioni di depositi non garantiti quelle collateralizzate e gestiscono in modo più efficiente le garanzie pre-

state. Un esempio evoluto di questa tendenza su scala internazionale è quello del *triparty repo*, ancora non presente in Italia.

Nel *triparty repo* un agente – un depositario centrale nazionale, internazionale o una banca custode – riceve dalle controparti di un contratto di pronti contro termine il mandato di curare tutti gli adempimenti amministrativi dell'operazione (adeguatezza delle garanzie, verifica del loro valore di mercato durante la vita del contratto, eventuale sostituzione o integrazione). Lo strumento permette l'esternalizzazione del processo di gestione delle garanzie riducendo i costi di transazione soprattutto nei casi in cui le controparti stipulano contratti frequenti o di lunga durata, per i quali la gestione del *collateral* è più rilevante. L'utilizzo del *triparty* appare particolarmente adeguato per il comparto General Collateral, ove la garanzia è costituita da un ampio novero di titoli con caratteristiche differenti tra loro (per l'utilizzo da parte dell'Eurosistema, cfr., nel capitolo 1, il paragrafo: *La gestione delle garanzie*).

Sempre al fine di rafforzare gli strumenti di garanzia delle transazioni, il settore privato ha promosso iniziative finalizzate all'introduzione di servizi di controparte centrale nei mercati dei derivati OTC; a sostegno della trasparenza, sono stati avviati nuovi progetti per la realizzazione di sistemi elettronici centralizzati per la registrazione dei contratti (*trade repositories*).

La necessità di contenere i costi e di aumentare la flessibilità delle piattaforme di negoziazione ha spinto l'MTS a introdurre alcune innovazioni di carattere tecnico, funzionale e normativo. Gli interventi, tra i quali si segnalano le disposizioni volte a rendere meno onerosa l'attività di quotazione degli operatori principali, sono stati sollecitati dal maggior grado di concorrenza instauratosi tra piattaforme di negoziazione (*trading venues*) a livello internazionale e hanno contribuito alla buona tenuta dell'attuale modello di trading nelle fasi di maggiore turbolenza. L'interposizione della controparte centrale sul segmento a pronti e sui pronti contro termine, funzionalità introdotta sull'MTS fin dal 2002, si è rivelata utile per la gestione del rischio di controparte e per il mantenimento dell'anonimato delle contrattazioni.


La consistenza dei depositi trattati nel MIC è costantemente aumentata: alla fine dell'anno essa era pari a 6,9 miliardi di euro e superava gli 11 miliardi alla fine di maggio del 2010; attualmente la durata media dei depositi si colloca su valori dell'ordine di 70 giorni, molto superiore a quella registrata sugli altri segmenti del mercato monetario (cfr. il riquadro del capitolo 4: *Il Mercato interbancario collateralizzato* nella *Relazione al Parlamento e al Governo* sul 2008). Il ruolo svolto dalla Banca d'Italia nel MIC verrà meno il 31 dicembre 2010. Al fine di consentire la continuazione del mercato, l'e-MID sta esaminando le modalità e le condizioni per l'intervento delle infrastrutture private di post-trading in funzione di garanzia.

Lo scorso 14 settembre la società Eurex AG, che gestisce il mercato dei derivati di Francoforte, ha lanciato sulla sua piattaforma il nuovo contratto sul BTP future decennale (cfr. il riquadro: *Il nuovo contratto BTP future*).

IL NUOVO CONTRATTO BTP FUTURE

Il nuovo contratto sul BTP future decennale è il secondo della specie dopo il future sul Bund tedesco. Il titolo sottostante al nuovo contratto è un BTP con cedola del 6 per cento avente una vita residua compresa tra gli 8,5 e gli 11 anni e una durata all'emissione non superiore a 16 anni. La quotazione è assicurata da tre *market makers* che nel corso della giornata operativa si impegnano a trattare con continuità almeno 20 lotti (il valore nozionale del singolo contratto è pari a 100.000 euro) con un differenziale denaro-lettera medio di otto punti base. Eurex Clearing è la controparte centrale che si interpone in ogni scambio sul mercato. Dalla metà di settembre 2009 alla fine di marzo 2010 gli scambi sul BTP future sono ammontati in media a oltre 4.800 contratti giornalieri, con un valore particolarmente elevato in febbraio (oltre 7.300), quando si sono accentuate le preoccupazioni sullo stato della finanza pubblica in Grecia (figura). L'*open interest*, che segnala il volume cumulato dei contratti in essere sul future, era di quasi 27.000 contratti il 26 febbraio, a testimonianza dell'utilizzo del nuovo strumento come copertura sulle posizioni in titoli di Stato dei paesi "periferici" dell'area in una fase di crescente volatilità. Ciò potrebbe aver contribuito a ridurre i premi per il rischio, favorendo la tenuta dei rendimenti dei titoli di Stato italiani in una fase in cui il rischio paese è tornato a rappresentare un fattore cruciale nell'allocazione dei portafogli degli investitori.

Figura



Nel corso del 2009 la Banca d'Italia ha intensificato il monitoraggio sulle fasi di regolamento delle negoziazioni. Il sistema di liquidazione dei contratti gestito dalla Monte Titoli ha mantenuto condizioni di ordinato funzionamento: il controvalore delle operazioni regolate è stato pari in media giornaliera al 99,2 per cento di quello delle transazioni immesse. Nei primi mesi del 2010, seguendo la congiuntura dei mercati finanziari, la percentuale delle operazioni regolarmente eseguite nel ciclo notturno di liquidazione è lievemente diminuita.

Le attività di post-trading

La Cassa di compensazione e garanzia ha introdotto, in seguito a consultazioni con gli utenti, una nuova funzionalità di consegna parziale di strumenti finanziari

(*partial delivery*), che migliora la fluidità di funzionamento del sistema riducendo la probabilità di ricorso a procedure forzose di esecuzione in caso di mancata consegna alla data di regolamento (*buy-in*). È stata modificata la metodologia di valorizzazione dei titoli di Stato depositati, prevedendo un più tempestivo *mark-to-market* delle garanzie e applicando uno scarto di garanzia variabile in base alla tipologia dei titoli (non più il valore fisso del 15 per cento); la Cassa ha infine esteso ai pronti contro termine overnight negoziati sul mercato MTS la garanzia della controparte centrale.

Nel corso dell'anno la Cassa di compensazione e garanzia ha avviato una nuova funzionalità che consente, per i contratti futures negoziati sul mercato dei derivati elettrici Idex, la possibilità di richiedere la consegna fisica di energia in alternativa al regolamento in contante del differenziale di prezzo. L'Istituto ha approvato le conseguenti modifiche al regolamento operativo. Nel luglio dello scorso anno la Cassa, al fine di poter prestare i propri servizi di controparte centrale anche nel Regno Unito, ha ottenuto dalla Financial Services Authority (FSA) lo status di Recognised Overseas Clearing House.

Le società di gestione

L'attività di vigilanza sulle società di gestione è volta ad accertare l'adeguatezza dei profili organizzativi, la corretta gestione dei rischi, la coerenza delle regole di funzionamento con il quadro regolamentare di riferimento. L'azione di controllo si avvale delle informazioni acquisite attraverso i tradizionali strumenti di vigilanza cartolare, gli incontri con gli esponenti aziendali e lo svolgimento di accertamenti ispettivi.

Dopo l'integrazione del Gruppo Borsa Italiana nel London Stock Exchange Group (LSEG), nel 2009 sono proseguite le analisi sulla funzionalità e sull'efficienza delle società italiane controllate. Il gruppo ha raccolto sotto il controllo di Borsa Italiana le società che svolgono attività regolamentate (Monte Titoli, Cassa di compensazione e garanzia e MTS). Nell'anno si sono tenuti 22 incontri con gli esponenti aziendali delle società italiane dell'LSEG.

La collaborazione con altre autorità

In cooperazione con la Consob la supervisione ha analizzato i risultati dell'autovalutazione effettuata dalle società italiane del post-trading in conformità a quanto previsto dal codice di autodisciplina, sottoscritto nel 2006 dai gestori delle infrastrutture di mercato, in materia di separazione contabile dei servizi offerti. Gli esiti di tale analisi sono stati trasmessi alla Commissione europea.

Il Memorandum d'intesa tra la Banca d'Italia, la Consob e l'FSA, reso necessario dall'integrazione del Gruppo Borsa Italiana nell'LSEG, è in corso di ratifica; esso disciplina la cooperazione e lo scambio di informazioni per l'esercizio delle rispettive competenze. È proseguita la cooperazione con le autorità di vigilanza francesi in relazione al collegamento tra la Cassa di compensazione e garanzia e la controparte centrale francese LCH.Clearnet SA nel mercato dei titoli di Stato MTS.

4.4 Il quadro normativo del sistema dei pagamenti in Italia

Il processo di integrazione europea dei pagamenti al dettaglio ha ricevuto un forte impulso dalle riforme normative promosse nell'ambito dell'Unione europea.